TRIBUNALE DI FOGGIA

Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. D.Lgs. 14/2019, aggiornato dal D.Lgs. n. 83/2022

III.mo Trib	unale,							
I Signori			nato	(FG)	il ,	C.F.:	, ec	Ł
	, nata a		(FG)	C.F.:		, ent	rambi residenti a	
	al	2, n	rappresentat	i e difesi dall'	'Avv. Rosa Cart	onella de	l foro di Foggia (C.F.	:
CRBRSO79A42H926Q), ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio sito a San Nicandro Garganico								
(FG) alla via Giuseppe Mazzini n. 16 (fax: 0882 308863; pec: carbonella.rosa@avvocatilucera.legalnail.it),							,	
giusta procura ivi allegata								

Premesso che

- Gli istanti sono consumatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 14/2019;
- i medesimi si trovano in situazione di sovraindebitamento ovvero in uno stato di crisi come previsto dal medesimo art. 2, lett. a) che rende probabile l'insolvenza per inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
- i Signori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale nè alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatoria così come previste dal codice civile o dalle leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non sussistono le condizioni soggettive di cui all'art. 69 del D.Lgs. 14/2019 in quanto i consumatori non sono mai stati esdebitati né hanno determinato la rispettiva situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode;
- non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione nei cinque anni precedenti;
- mediante decreto del 17.06.2017, la Dott. ssa R.A.Modarelli, a seguito di richiesta degli istanti, nominava il Dott. Eugenzio Zimeo in veste di Professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento in relazione al procedimento giudiziario n. 1610/2017 V.G.; il successivo procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, rappresentato dal piano del consumatore, si concludeva con l'emissione di un provvedimento di rigetto, emesso il 28.09.2020 dal G.D., Dott.ssa Lazzara avverso il quale si proponeva formale reclamo, contrassegnato al n. 2230/20 REG. V.G. reclamo il cui epilogo era rappresentato da una pronuncia di rigetto del 18.05.2021;
- ai sensi dell'art. 69 C.C.L (condizioni soggettive ostative): "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata di questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave. malfede o frode";
- le sopra citate ipotesi non si configurano in relazione alla fattispecie de qua: ne consegue che sussistano i presupposti per predisporre la presente domanda contenente il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.



- gli odierni ricorrenti hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art. 39, D.Lgs. 14/2019 ovverossia hanno presentato e depositato unitamente alla presente istanza, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, che si allegano corredata da una breve relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria completa dell'elenco nominativo della totalità dei creditori, dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione;
- il Professionista deputato a svolgere funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, Dott. Daniele Leggieri, come da decreto del 10.03.2022 emanato dalla Dott. ssa R.A.Modarelli (proc. n. 674/2022 V.G.), ha predisposto la relazione di cui all'art. 68, D.Lgs. 14/2019, dalla quale si evincono la diligenza impiegata dai consumatori nell'assunzione delle obbligazioni, che ha individuato le cause di indebitamento e che si conclude con un giudizio positivo circa la completezza e l'attendibilità della documentazione presentata a corredo della domanda nonché sulla fattibilità del piano medesimo:
- i Signor presentano un'esposizione debitoria complessiva di € 81.145,14.

Al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno portato a formulare la presente proposta nonché di consentire di predisporre la relazione di cui all'art. 68, D.Lgs. 14/2019 e di attestare la fattibilità del piano, gli istanti espongono quanto segue.

1. Cause di indebitamento.

La disamina della documentazione depositata dai coniug.

1 corredo del piano di ristrutturazione e di quella successivamente acquisita ha permesso di circoscrivere le cause e le circostanze che hanno condotto, gradatamente, all'insorgenza del relativo stato di sovraindebitamento.

Il 25.11.2003 gli odierni debitori hanno sottoscritto, l'uno in veste di parte mutuataria e parte datrice d'ipoteca e l'altra di parte fidejussoria e parte terza datrice di ipoteca, un contratto di mutuo e contratto di fideiussione con filiale italiana della di Londra dinanzi al Notaio Dott. Matteo Torelli (n. del Repertorio, registrato in San Severo il 1.12.2003).

La restituzione della somma mutuata, pari a complessivi € 62.300,00, sarebbe avvenuta mediante n. 240 rate mensili con scadenza il 25 di ciascun mese dal 25.11.2003 al 25.11.2023; l'importo di ciascuna rata, comprensivo della quota capitale e dell'interesse convenuto nella misura dello 0.3341 mensile, 4,009% annuo, era pari ad € 377,82, salvo le variazioni ivi definite.

Era, altresì, stabilito che la rata scadente nel mese di gennaio di ciascun anno sarebbe stata maggiorata di € 50,00 a titolo di spese annue per gestione amministrativa. L'ipoteca era concessa per la somma complessiva di € 124.600,00 (iscrizione presso la Conservatoria dei RR.II di Foggiail 4.12.2003 ai nn.).

Gli interessi di mora erano definiti in 6,20%. Mediante atto di cessione di ramo d'azienda del 31.12.2003 (a rogito del Dott. G.F. Maccarini- n. rep.)), l'Unicredit Banca per la Casa S.p.A. acquistava, con efficacia 31.12.2003, da il ramo d'azienda "mutui" della iliale italiana della

. A seguito del perfezionamento di numerose vicende societarie, l'attuale denominazione della banca creditrice è UniCredit Banca S.p.A., già UniCredit Banca Per la Casa Spa, già Abbey National P.L.C. filiale italiana.

Al fine di assicurare la regolarità dell'adempimento dell'impegno finanziario assunto neiriguardi dell'istituto



mutuante, il signoi sottoscrisse, il 14.09.2005, con la CONAFI finanziaria, un contratto di finanziamento da restituire mediante delegazione di pagamento a carico del datore di lavoro, identificato nella Metal Bank S.r.L., avente l'importo di € 5.040,00 da rimborsare mediante 60 rate mensili consecutive di € 84,00 a partire dal 10 giorno del mese successivo a quello di notifica (I.S.C – Indicatore Sintetico del Costo: 25,76%; T.A.E.G. - Tasso Annuo Effettivo Globale: 25,76%; T.A.N. – Tasso Effettivo Nominale: 5,22%). Come da relativo atto di benestare, l'importo netto sopra quantificato sarebbe stato corrisposto dal 31.10.2005 al 30.09.2010. Tali pagamenti sono stati effettuati sino alla data di cessazione del suddetto rapporto di lavoro di cui sopra occorsa il 16.11.2006.

Orbene, come è dato leggere nel relativo atto di precetto agli atti, che, alla data del 14.10.2016 sussistevano n. 18 rate arretrate del contratto di mutuo ipotecario in narrativa: pertanto i coniugi anno puntualmente onorato le suddette scadenze di pagamento dal 25.11.2003 al mese di Marzo 2015.

A causa degli avvicendamenti lavorativi del signor , originati dalle documentate problematiche di salute da costui patite, richiedenti, altresì, ricoveri presso strutture ospedaliere, della perdurante inoccupazione della signora e della contestuale necessità di assolvere al soddisfacimento delle esigenze familiari, ricadente, esclusivamente, sul capo-famiglia, in quanto percettore di reddito, i debitori hanno via via riscontrato serie ed oggettive impossibilità di assicurare il prosieguo di tali versamenti.

In particolare, i signor. ha patito una duplice intervento alla cataratta, responsabile di un calo della vista, presso l'Ente Ecclesiastico Ospedale "F. MIULLI" di Acquaviva delle Fonti (BA), richiedente, dapprima un ricovero dal 29.09.2009 al 1.10.2009 ed uno ulteriore dal 3.11.2009 al 18.11.2009, come da certificazione medica allegata.

Il 23.11.2016 il Signor veniva sottoposto, su richiesta del rispettivo medico curante, ad un ulteriore operazione chirurgica, presso la medesima struttura ospedaliera, a seguito della diagnosi, interessante la mano sinistra, del c.d. morbo di Dupuytren ossia di una patologia a carico della mano, che provoca la flessione (o curvatura) permanente di uno o più dita verso il cosiddetto palmo della mano.

Le suddette, documentate, problematiche di salute hanno inciso, notevolmente, sulla capacità lavorative del signor , ancor più alla luce del fatto che, sia all'epoca che, ad oggi, fosse l'unico percettore di reddito, stante la protratta inoccupazione della consorte e la necessità di assolvere, in via esclusiva, al soddisfacimento delle esigenze familiari.

Animati, indiscutibilmente, dalla volontà di salvaguardare l'unico cespite di cui erano e, sono, tuttora titolari, adibito a residenza familiare, e dalla contestuale necessità di provvedere al sostenimento degli oneri conseguenti ai percorsi universitari intrapresi dalla prole, il signo sottoscrisse, il 13.04.2015, un contratto di finanziamento "AVVERA" con il Credito Emiliano S.p.A. a fronte dell'importo totale dovuto di € 9.690,00 da restituire mediante 60 rate mensili mesi ciascuna pari ad € 161,50 (T.A.N. 7,50%; T.A.E.G. 8,219%).

Al fine di evitare l'insorgenza di conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'instaurazione di una procedura esecutiva immobiliare che, presumibilmente, avrebbe comportato la vendita del cespite oggetto di garanzia ipotecaria, costoro, già all'atto dell'insorgenza delle difficoltà di onorare il prescritto pagamento mensile, proposero, dapprima ai funzionari bancari e, successivamente, agli operatori delle società di recupero credito



incaricate della riscossione del debito che, progressivamente, si sono susseguite, diverse soluzioni tese ad addivenire alla rateizzazione del pregresso importo debitorio e, contestualmente, alla rimodulazione della tempistica di pagamento di quello residuo a fronte, al contrario, di un netto diniego ed, al contrario, della pretesa di ottenere la regolarizzazione dell'insorta posizione mediante effettuazione di un unico pagamento, oggettivamente insostenibile per i debitori stante l'entità dell'esposizione debitoria e la sussistenza di motivate e contestuali esigenze familiari richiedenti esborsi economici. In ogni caso, il versamento richiesto, laddove effettuato, non avrebbe, in alcun modo, sospeso l'operatività dell'obbligo di assolvere al pagamento della rata mensile, contrattualmente definito.

Stante la necessità di reperire, in tempi brevi, disponibilità finanziarie da impiegare ai fini della regolarizzazione, seppur parziale, della suddetta esposizione, il signo sottoscrisse, il 15.02.2016, un contratto di finanziamento con la Findomestic S.p.A., contrassegnato al n. il quale prevedeva l'erogazione della somma complessiva di € 8.136,00 da restituire in 36 rate di € 226,00 ciascuna, mediante cessione fino ad un quinto dell'emolumento rispettivamente percepito. La prima trattenuta mensile è stata effettuata nel mese di aprile 2016 e l'ultima nel mese di aprile 2019. Pertanto, il suddetto debito è stato integralmente saldato.

Essendo risultati vani i reiterati sforzi, profusi dagli istanti, tesi alla regolarizzazione del suddetto debito, in attuazione di un piano di rientro che fosse oggettivamente sostenibile, l'Unicredit Banca S.p.A. incaricava l'Avv. Erroi della notificazione di un atto di precetto, perfezionatasi il 26.10.2016; ivi è dato leggere della sussistenza, al 14.10.2016, dell'importo debitorio di € 5.806,18, comprensivo di n. 18 rate arretrate del contratto di mutuo ipotecario. A tale somma venivano cumulati gli interessi di mora, computati sulla sola quota capitale (esclusa la quota interessi) nella misura contrattuale del 6,20% in ragione d'anno senza alcuna capitalizzazione periodica, maturati sino al 14.10.2016, pari ad € 182,65 ed, infine, il compenso relativo all'atto di precetto ex D.M. 55/14 di € 225,00. Da ciò la risultanza di € 6.213,83 oltre gli ulteriori interessi di mora computati sulla sola quota capitale (esclusa la quota interessi/senza alcuna capitalizzazione periodica nella misura indicatadal 15.10.2016 al soddisfo)

A seguito del ricevimento del suddetto atto, i coniugi inoltravano, il 9.11.2016, una missiva, ivi compiegata, all'utenza fax dell'Avv. Erroi avente ad oggetto la richiesta di dilazione del pregresso debitorio di cui sopra nell'arco di 24 mesi alla luce della fondata impossibilità di corrispondere il suddetto importo in un'unica soluzione così come richiesto dai funzionari dell'istituto bancario e dagli operatori delle società incaricate della riscossione coattiva del credito.

Orbene, nonostante le istanze da costoro espresse fossero motivate e, comunque, legittime, che il signor fosse, all'epoca dei fatti, così come tuttora, esclusivo percettore di reddito e che, pertanto, ricadesse, in via esclusiva, su costui, l'assolvimento dei fabbisogni familiari, sia le richieste formulate verbalmente che la comunicazione sopra citata, rimasero prive di seguito.

Seguivano la notificazione di un atto di pignoramento immobiliare occorsa il 3.12.2016 ed il successivo 29 dicembre il deposito, in via telematica, di un'istanza di vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 592/2016 R.G.E., devoluta attualmente al Dott. M. Palagano.

Mediante successivo ricorso per intervento del 27.01.2017, l'Unicredit Banca S.p.A. proponeva formale



intervento per il credito residuo, in via ipotecaria, di € 28.200,93 oltre gli ulteriori computati sulla sola quota capitale (esclusa la quota interessi) nella misura contrattuale del 6,20% in ragione d'anno senza alcuna capitalizzazione periodica dal 15.10.2016 al soddisfo quale sorte capitale residua alla data del 14.10.2016 del predetto mutuo ipotecario.

Mediante comparsa del 2.12.2020, a firma dell'Avv. Luca Erroi, PRISMA S.P.V., in veste di cessionaria dell'istituto bancario mutuante, si è costituita nell'ambito della procedura sopra epigrafata.

Come da elaborato peritale depositato il 29.01.2020 dal C.T.U., Geom. Marco Paparesta, il cespite di proprietà dei coniugi possiede un valore di mercato di €83.000,00 alla luce dei lavori di adeguamento, ivi dettagliati, conseguenza della richiesta di sanatoria per regolarizzare eventuali difformità da costui certificate, pari ad € 4.666,00. Come da avviso di vendita notificato dal P.D., Avv. Ottavia Corvino, l'11.01.2023 si terrà la prima vendita senza incanto del compendio immobiliare sopra citato.

Gli accadimenti narrati, ivi documentati, sono idonei a dimostrare la sussistenza di una perdurante crisi patita dai coniugi a quale, col decorrere del tempo, ha assunto carattere strutturale, determinando l'insorgenza di simultanee posizioni debitorie quali nei riguardi dei creditori di seguito dettagliati.

Tale situazione ha coinvolto l'intero nucleo familiare, comprensivo, altresì, di due figli, classe 1989, studentessa presso la Facoltà di Giurisprudenza di Campobasso, e i, classe 1994, iscritto presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali di Bari i quali, messi al corrente dell'esposizione debitoria descritta, hanno compiuto e compiono, tuttora, qualsivoglia sforzo, compatibilmente con le proprie possibilità, al fine di coadiuvare la gestione familiare.

È stato riscontrato, altresì, che nell'ultimo quinquennio, non sia ascrivibile in capo ai coniugi la messa in opera di alcun atto dispositivo del rispettivo patrimonio rappresentato, come detto in narrativa, dalla mera abitazione di tipo rurale sita in (FG' costituente oggetto della procedura esecutiva immobiliare sopra dettagliata, come da visure immobiliari storiche ivi compiegate. Ne deriva, quindi, che non sia configurabile, in capo ai debitori, la messa in opera di atti in frode ovvero connotati da finalità elusive e pregiudizievoli dei diritti del ceto creditorio.

Al contrario, l'effettuazione dei documentati impegni tesi alla conservazione dell'unico bene dicui sono titolari, formalizzata mediante proposte tese alla regolarizzazione dell'insorta posizione debitoria nei confronti dell'istituto bancario ed alla contestuale rimodulazione delle originarie scadenze al fine di procedere al versamento del residuo, secondo modalità e condizioni oggettivamente tollerabili, ed idonee ad assicurare la decorosa sopravvivenza del rispettivo nucleofamiliare, ha imposto il ricorso ai canali di finanziamento.

Alla luce degli accadimenti occorsi, lo stato di sovraindebitamento nel quale sono incorsi i debitori, non è, quindi, definibile come la risultante della conduzione di un livello di vita al di sopra delle proprie capacità ma un passaggio obbligato al fine di garantire alla consorte ed alla prole l'ordinaria dignità e, soprattutto, la formazione scolastica/universitaria secondo le inclinazioni e le attitudini degli stessi. Difatti, il mantenimento di un decoroso tenore di vita ha "imposto" il ricorso a forme di finanziamento ma la sovrapposizione delle scadenze ha determinato l'insorgenza di un "collasso" finanziario al quale è seguita l'impossibilità di adempiere alle successive scadenze di rito.



Sin quando è stato possibile, il signor ha, comunque, cercato di onorare gli impegni assunti nei confronti dei creditori ma, come documentalmente provato, è, progressivamente, incorso nell'oggettiva impossibilità di attuare un progetto concreto di riallineamento finanziario, chiudendo le partite creditorie a breve mediante la contrazione di unico indebitamento a lungo termine ovvero, tecnicamente, con la mutualizzazione unica dei contratti in corso.

Il ricorso a forme di finanziamento (a breve termine) ha, quindi, consentito di mantenere il contegno familiare ed attenuare, parzialmente, l'"affanno" derivante dal pagamento periodico delle scadenze concordate tanto da rendere necessario, col decorrere del tempo, l'ausilio di ulteriori canali di finanziamenti impiegati, in parte, per saldare i debiti pregressi ed, in parte, aifini del soddisfacimento delle esigenze familiari.

2. Situazioni debitorie.

Le situazioni debitorie, ascrivibili agli odierni debitori, sono di seguito dettagliate:

- Prisma SPV S.r.L. (cessionaria di Unicredit Banca S.p.A.): contratto di mutuo ipotecario e contratto di fideiussione sottoscritto il 25.11.2003 dai signori ec , per rogito del Notaio Dott. Matteo Torelli (n. Jel Repertorio) avente l'importo di € 62.300,00. La rata mensile era pari € 377,82 salvo le variazioni di cui all'art. 3 suddetto contratto (titolato "Clausola di indicizzazione") e, nel mese di gennaio di ciascun anno, era prevista una maggiorazione di € 50,00. Come da atto di precetto del 14.10.2016, sussistevano18 rate arretrate alla data del 14.10.2016, pari ad € 5.806,18 e l'ulteriore somma di € 182,65 a titolo di interessi di mora, computati sulla sola quota capitale (esclusa la quota interessi) nella misura contrattuale del 6,20% in ragione d'anno senza alcuna capitalizzazione periodica, maturati sino alla data del 14.10.2016, pari ad € 182,65. Il successivo ricorso per intervento del 27.01.2017 aveva ad oggetto l'ulteriore somma di € 28.200,93oltre interessi computati sulla sola quota capitale (esclusa la quota interessi) nella misura contrattuale del 6,20% in ragione d'anno senza alcuna capitalizzazione periodica dal 15.10.2016 al soddisfo, quale sorte capitale residua alla data del 14.10.2016 del predetto mutuo ipotecario. Il debito ascrivibile ai debitori è quantificabile in € 44.538,00.

- Agenzia delle Entrate-Riscossione: come da dichiarazione di adesione del 29.04.2019 (prot.

il relativo debito è di € 3.656,25 il cui pagamento è stato articolato in n.

18 rate di cui la prima ricadente il 31.07.2019 e l'ultima il 30.11.2023; lo stato dei versamenti è allo stato regolare. Residuano, quindi, cinque rate (30.11.2022, 28.02.2023, 31.05.2023, 31.07.2023 e 30.11.2023) i cui importi saranno corrisposte nell'osservanza di tali scadenze. La debitoria attuale è di € 1.510,58. Come da comunicazione inoltrata dal Riscossore il 22.09.2022, alcun debito è ascrivibile alla Signora.

- Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Foggia Ufficio Territoriale di San Severo (FG): insussistenza di posizioni debitorie in capo ai ricorrenti.
 - Comune di San Severo (FG) Ufficio Tributi: la debitoria complessiva del Signo. è pari ad € 5.878,75.
 - Regione Puglia-Settore Finanze: il debito complessivo del Signor è pari ad € 1.286,40.

 - MB Credit Solutions S.p.A. (cessionaria di Intesa Sanpaolo S.p.A.): il 14.09.2005 il Signor ha



sottoscritto un contratto di finanziamento da restituire mediante delegazione di pagamento (n. pratica ; codice cliente: codice azienda: ; codice present. , con la CONAFI, avente l'importo totale da restituire di € 5.040,00 mediante n. 60 rate fisse mensili consecutive di € 84,00 ciascuna. Il 31.10.2005 tale società ha ceduto *pro soluto* tale contratto alla Società Neos Finance S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo la quale, a propria volta, ha ceduto il residuo credito, in data 11.11.2017, alla MB Credit Solutions S.p.A., titolare del credito, attualmente pari ad € 5.405,00. Tale somma deriva dall'inoperatività della suddetta decurtazione in conseguenza della cessazione, occorsa il 18.11.2006, del rapporto di lavoro intercorrente dal sottoscrittore con la Metal Tank S.r.L.

- AK Nordic AB (cessionaria di UniCredit Banca S.p.A.): il 7.07.2003 i signor. sottoscrissero presso l'UniCredit Banca S.p.A. – filiale di San Severo (FG) un contratto di apertura di conto corrente, contrassegnato al n

presso l'UniCredit Banca S.p.A. – filiale di San Severo (FG) un contratto di apertura di conto corrente, contrassegnato al n . Il credito maturato ha costituito oggetto di cessione pro-soluto ad AK Nordic AB come da comunicazione datata 10.07.2015, inoltrata dalla cedente presso la residenza del signoi . Mediante successiva missiva del 10.09.2015, la cessionaria ha reso edotto il correntista della cessione della rispettiva esposizione debitoria pari ad € 3.484,41.

Le posizioni debitorie sopra esposte sono così riassumibili.

€ 2.400,00
€ 2.500,00
€ 44.538,00
€ 1.510,58
€ 5.878,75
€ 1.286,40
€ 14.142,00
€ 5.405,00
€ 3.484,41
€ 81.145,14

Situazione familiare, economica e patrimoniale.

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dai ricorrenti e reale è dimostrata daiseguenti elementi:

Composizione del nucleo familiare.

Gli odierni debitori sono i signori , , , nato ; (FG) il , , d , nata a (FG) il , entrambi residenti al , n. i quali hanno



contratto matrimonio concordatario il 28.12.1980 presso il Comune di residenza,in regime di comunione legale (Anno 1980 Numero Parte II Serie A Ufficio 1).

Come attestato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia ex art. 46, D.P.R. 445/2000 s.m.i., il nucleo familiare di compone di quattro persone:

¥	, nato a	(FG) i	- MARITO.
	2, nata a	,.∹G) i.	- MOGLIE.
: 0 <u></u>	nata a	(FG) i	– FIGLIA.
_	, nato a	(FG) il	– FIGLIO.

Il signor è esclusivo percettore di reddito derivante dallo svolgimento delle mansioni di operaio e manutentore generico - livello 2, presso la ..., sita ad __ :G) alla , C.F.:

, in virtù della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercorrente con tale Società a far data dal 4.09.2021, ivi allegato a fronte di una retribuzione netta di circa € 1.200,00; percepisce, altresì, un importo pensionistico, con cadenza mensile, pari ad € 1.226,00, come da cedolini delle ultime tre mensilità ivi allegati. Il totale delle entrate mensili ammonta a circa 2.400,00.

I debitori hanno quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del rispettivo nucleo familiare, comprensivo di quattro persone, in complessivi € 1.850,00 così come di seguito dettagliate:

Spese alimentari	€ 450,00
Spese per la cura della persona e gestione	€ 350,00
dell'abitazione	1
Utenze domestiche (energia elettrica, gas	€ 400,00
naturale, fornitura idrica, telefonia)	
Gestione autovettura (bollo, ass.ne, acquisto	€ 200,00
benzina, riparazioni, ecc.).	8 ^
Tributi locali	€ 50,00
Spese universitarie	€ 350,00
Spese mediche	€ 50,00
TOTALE	€ 1.850,00

Ne deriva che i Signor.

siano nelle condizioni di corrispondere una rata mensile di € 550,00.

Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia, allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi del signor è la seguente:

- Redditi 2019: € 18.163.00.
- Redditi 2020: € 19.108,00.
- Redditi 2021: € 27.765,00.

Elenco dei beni di proprietà dei debitori



Come risulta dalle visure storiche ivi allegate, gli odierni debitori sono proprietari di un solo cespite immobiliare, adibito a residenza familiare:

- Unità immobiliare sita ir. , (FG) a, , catastalmente censito al foglic ,, mappale ,, P.T., ZC 1, A/6, cl. 2, vani 3, R.C.: € 193,67, sul quale grava un'ipotecadi primo grado ad opera dell'Unicredit S.p.A. (cessionaria della Abbey National P.L.C. di Londra) in virtù di contratto di mutuo e di fideiussione sottoscritto dai ricorrenti il 25.11.2003; Notaio Rogante: Dott. Matteo Torelli, n. del Repertorio, registrato a San Severo (FG) il 1.12.2003).

Tale documentazione attesta, altresì, l'insussistenza di qualsivoglia atto dispositivo, posto in essere dagli odierni debitori, nell'ultimo quinquiennio.

Tale cespite costituisce oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 592/2016 R.G., promossa dal suddetto istituto bancario, pendente presso il Tribunale Ordinario di Foggia e devoluto alla cognizione della Dott. ssa F. Mari, la quale, mediante provvedimento emesso l'8.02.2018 ha nominato il Geometra Marco Paparesta quale esperto, al fine del compimento delle indagini di cui all'art. 173-bis, co. 1 e 2, disp. att. c.p.c., convocato per il 3.10.2019 onde riceverne il giuramento di cui all'art. 161, co. 1, disp. att. c.p.c. e fissato l'udienza del 5.12.2020 per la comparizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti. A far data dal 5 aprile 2019 la Dott. ssa F. Mari è stata sostituita dal Dott. Michele Palagano.

- Autovettura targat. Modello '', , immatricolato il 3.05.2000, gravata, a dar data dall'11.05.2016, da fermo amministrativo, da parte della come da visura allegata.

Alla luce della verificazione della data di immatricolazione, l'autovettura ha un valore di mercato pressappoco inesistente, in considerazione, altresì, che il relativo prezzo era pari ad € 2.800,00, come da scrittura privata del 27.04.2010; per tale motivo, nell'ambito di un contesto prettamente liquidatorio non apporterebbe alcun vantaggio reale alla massa dei creditori.

La signora non è titolare di qualsivoglia autovettura.

3. Proposta di ristrutturazione dei debiti.

Il signoi , in ottemperanza alla normativa di settore, propongono un piano di ristrutturazione dei debiti. quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio e conservare l'unico immobile di proprietà che rappresenta la dimora del rispettivo nucleo familiare. Con la proposta di seguito esposta, costoro intendono recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitoso, modificando la composizione dell'attuale posizione debitoria. Gli odierni ricorrenti prevedono la possibilità di stralciare una quota parte del debito per poter immaginare una vita serena così come la ratio della L. 3/202 prevede ed in richiamo all'art. 53 Cost. che statuisce il c.d. "minimo vitale" ossia la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare a sé ed alla propria famiglia.



Creditore	Tipologia di credito	Debito	Importo da pagare	Soddisfazione
O.C.C.	Privilegiato	€ 2.400,00	€ 2.400,00	100%
Onorario del legale	Privilegiato	€ 2.500,00	€ 2.500,00	100%
PRISMA SPV S.r.L (cessionaria di Unicredit Sp.A).	Privilegiato	€ 44.538,00	€ 44.538,00	100%
AER	Privilegiato	€ 1.510,58	€ 1.510,58	100%
Comune di S.S.	Privilegiato	€ 5.878,75	€ 5.878,75	100%
Regione Puglia	Privilegiato	€ 1.286,40	€ 1.286,40	100%
Credito Emiliano S.p.A.	Chirografo	€ 14.142,00	€ 4.242,60	30%
MB Credit S. S.p.A. (cessionaria di Intesa San Paolo S.p.A.)	Chirografo	€ 5.405,00	€ 1.621,50	30%
AK Nordic AB (cessionaria di Unicredit Banca	Chirografo	€ 3.484,41	€ 1.045,44	30%
S.p.A.)	5			
TOTALE		€ 81.145,14	€ 65.023,47	80,14%

È opportuno tener presente che la finalità precipua della legge sul sovraindebitamento consista nel consentire ai debitori non fallibili di provare ad uscire dallo stato di crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (nei termini indicati dalla legge), così consentendoloro di ricollocarsi nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e tentando mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione. È bene, altresì, considerare che la proposta di ristrutturazione in oggetto è in grado di garantire il pieno soddisfacimento del diritto di credito dei creditori privilegiati ed ai residui creditori di percepire, comunque, una quota del credito che, in caso di liquidazione dell'immobile, neppure sarebbe stata riconosciuta stante il privilegio dell'istituto di credito. È possibile, quindi, concludere formulando un giudizio di ragionevole convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, che deve essere privilegiata, esclusivamente, in presenza di comprovati vantaggi per i creditori i quali, a parere dello scrivente, non sussistono nell'ambito dellafattispecie in narrativa.

I coniugi si impegnano a corrispondere, in prededuzione, l'onorario del Professionista facente funzioni di O.C.C. mediante n. 6 rate di € 400,00 ciascuna e, successivamente, a soddisfare, secondo le percentuali sopra indicate, dapprima i creditori privilegiati (ferme restando le quattro scadenze di pagamento di cui alla c.d. definizione agevolata concessa dall'agente di riscossione al



, e, successivamente, quelli chirografari mediante un pagamento mensile totale della rata di € 550,00. La durata del piano è pari a 10 anni e 6 mesi dall'omologa.

Tutto ciò premesso, i Signori _

ec

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale adìto, previ gli adempimenti di rito, Voglia:

- Dichiarare l'ammissibilità della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 Dl.Lgs 14/2019, come modificato dal D.L.sg. 83/2022, corredata dalla relazione redatta dal Professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, Dott. Daniele Leggieri;
- disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co. 4, C.C.I.I. la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 592/2016 R.G.E. promossa in danno degli istanti, devoluta al G.E., Dott. Michele Palagano in relazione alla quale è stata fissata al 10.01.2023 il primo esperimento di vendita senza incanto, in considerazione del fatto che il prosieguo dell'esecuzione forzata, avente ad oggetto l'unico bene immobile, adibito a residenza familiare, di proprietà dei ricorrenti, potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano ivi esposto;
- dichiarare, infine, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali e disporre quant'altro del caso.

In relazione a tale procedura è stato corrisposto il pagamento del contributo unificato di € 98,00.

Con osservanza

San Severo (FG), 7.12.2022



ALLEGATI

- 1. Contratto di mutuo e del contratto di fideiussione del 25.11.2003, sottoscritto dalla Abbey National P.L.C., filiale italiane della Abbey Nazional P.L.C. di Londra, con sede in Milano alla via G. Para, n. 27, in persona della Dott. ssa Schirone Maddalena e dai signori , registrato in San Severo (FG) il 1.12.2003 (N. del Repertorio
- 2. Contratto di prestito personale con rimborso mediante delegazione di pagamento delle quote della retribuzione mensile sottoscritto il 14.09.2005 dal Signo.
- 3. Documentazione medica avente ad oggetto i ricoveri ospedalieri del occorsi il 29.09.2009, il 3.11.2009 ed il 23.11.2016.
- 4. Contratto c.c. del Signo presso Credito Emiliano S.p.A.
- 5. Contratto Carta Ego Classic sottoscritto dal signor e dal Credito Emiliano S.p.A
- 6. Contratto Prestito Personale Avvera n. sottoscritto dal Signo e dal Credito Emiliano S.p.A.
- 7. Atto di precetto del 14.10.2016 a firma dell'Avv. Luca Erroi.
- 8. Missiva inoltrata via fax il 9.11.2016 dai Signor. all'utenza fax dell'Avv. Luca Erroi.
- Atto di pignoramento immobiliare notificato il 3.12.2016 dall'Avv. Luca Erroi, difensore dell'UNICREDIT S.p.A. ai Signori
- 10. Nota di trascrizione del pignoramento immobiliare.
- 11. Istanza di vendita, redatta dall'Avv. Luca Erroi, difensore della Unicredit S.p.A. di Roma, datata 28.12.2016, depositata telematicamente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 592/2016 R.G.E. incardinata presso il Tribunale Ordinario di Foggia.
- 12. Ricorso per intervento di creditore ipotecario, datato 27.01.2017, a firma dell'Avv. Luca Erroi, difensore dell'Unicredit S.p.A. di Roma, depositato telematicamente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 592/2016 R.G.E. incardinata presso il Tribunale Ordinario di Foggia.
- 13. Comparsa di costituzione del 2.12.2020 a firma dell'Avv. Luca Erroi per conto della cessionaria PRISMA SPV S.r.L. e per essa della società mandataria DONAVUE S.p.A.
- 14. Consulenza tecnica d'ufficio del 29.01 2020 a firma del Geom. Marco Paparesta avente ad oggetto l'immobile sito a (FG) al censito al foglic p.lle , sub cat. A/6 di cui alla procedura esecutiva
- 15. Avviso di vendita del 26.09.2022 a firma del P.D., Avv. Ottavia Corvino.
- 16. Visura immobiliare del Signo.
- 17. Visura immobiliare della Signora
- 18. Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., sottoscritta dai Signori
- 19. Elenco delle spese mensili.
- 20. Lettera di assunzione e contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato sottoscritto 4.09.2021 dalla SINCO S.r.L. e dal Signor
- 21. Buste paga del Signor elative alle mensilità di agosto-settembre ed ottobre 2022.
- 22. Cedolini della pensione del Signo: relative alle ultime tre mensilità.
- 23. Dichiarazione di adesione del 29.04.2019 prot. ADERISC unitamente alle attestazioni di pagamento dalla rata n. 1 alla rata n. 14.
- 24. Riscontro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativo alla Signora



- 25. Fatture relative alle forniture di energia elettrica, idrica e di gas naturale serventi l'immobile residenziale.
- 26. Contratto di apertura di c.c. sottoscritto con Unicredit Banca S.p.A. dai attestazione ex art. 50 T.U.B. e pedissequa missiva attestante la cessione del credito.
- 27. Libretto di circolazione dell'autovettura targata
- 28. Modello 730/2020 del Signo:
- 29. Modello 730/2021 del Signor
- 30. Modello 730/2022 del Signor
- 31. Casellario giudiziale del Signor
- 32. Casellario giudiziale della Signora

Firmato Da: DANIELE LEGGIERI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 16d7eb3

PROCURA

I sottoscritti

, nato a

C.F.:

, ed

nata a

(FG) il

, C.F.:

, entrambi residenti in

(FG) al nominano quale difensore l'Avv. Rosa Carbonella (c.f.: CRBRSO79A42H926Q) in relazione alla procedura di ristrutturazione dei debiti, da incardinare presso il Tribunale di Foggia, assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale

Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'Avv. Rosa Carbonella sito in San Nicandro Garganico (FG) alla via G. Mazzini, n. 16.

Dichiariamo di essere stato resi edotti circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiamo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stati informati che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

San Severo (FG), 30 novembre 2022

Sono autentiche

Aw. Rona Giologuelle

